

Legge regionale 25 marzo 1996 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

Art. 4

(Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge regionale 20/1983)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Il primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

<<L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione. >>.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010